REGOLAMENTO (CEE) N. 527/73 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione [2], in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri [3], prevede l'applicazione, per le monete di tali Stati, di tassi di cambio diversi dalle parità ufficiali ; che è possibile che i corsi effettivamente constatati sui mercati di cambio differiscano sensibilmente dai tassi così calcolati ; che può rivelarsi necessario applicare gli importi differenziali al fine di evitare gli inconvenienti che possono risultare dallo scarto di cui sopra ; che il sistema degli importi differenziali instaurato con il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone [4], può essere all'uopo utilizzato previ i necessari adattamenti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 ha instaurato un regime secondo il quale gli Stati membri riscuotono o accordano importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità nel corso della campagna 1972/1973 ; che detto regolamento è entrato in vigore il 26 luglio 1972, mentre la campagna di commercializzazione dei semi di colza e di ravizzone è iniziata il 1° luglio ; che semi comunitari del raccolto 1972 sono stati sottoposti a controllo ovvero esportati verso i paesi terzi tra il 1° e il 25 luglio 1972 ; che è opportuno trattare in modo identico tutti i semi del raccolto 1972,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, nel caso in cui per il cambio tra l'unità di conto e la moneta in questione e tra quest'ultima ed un'altra moneta venga utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità della moneta in questione, il tasso di cambio preso in considerazione sostituisce la parità nella determinazione dello scarto di cui al primo comma. »

Articolo 2

Alla fine dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1569/72 è aggiunto il seguente comma :

« Per quanto riguarda gli importi differenziali da accordare, il presente regolamento è applicabile dal 1° luglio 1972. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 4.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.